

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 72-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOMETTI e GIANQUINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1959

Abolizione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, venne diminuita l'imposta di fabbricazione sugli zuccheri e sugli altri prodotti zuccherini e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero. L'imposta venne fissata in lire 8.700 per ogni quintale di zucchero di prima classe e in lire 8.350 per ogni quintale di zucchero di seconda.

All'articolo 5 dello stesso decreto-legge fu poi sancito: « Sui melassi sottoposti a decuccherazione, con qualsiasi procedimento, sia contemporaneamente alla lavorazione delle barbabietole, o di altre sostanze zuccheri-

ne sia separatamente è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 2.270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi.

Quale la spiegazione del tributo che si imponeva sullo zucchero prodotto attraverso la lavorazione del melasso nello stesso momento in cui si diminuiva la imposizione sullo zucchero da barbabietola?

Evidentemente duplice. Anzitutto un motivo di economia generale. La riduzione di imposta si adottava per facilitare, se possibile, l'espandersi dei consumi dello zucchero e conseguentemente l'assorbimento delle bar-

babietole; ma occorre diminuire o scoraggiare la produzione dello zucchero da melasso se si voleva aumentare il consumo delle barbabietole.

Secondariamente v'era un motivo tecnico: la produzione dello zucchero avviene in stretto regime di controllo; controllata la semina di barbabietola, controllata la consegna agli zuccherifici, controllato il prezzo di consegna, fissato in forma ufficiale il prezzo di vendita delle barbabietole e dello zucchero, e del melasso, eccetera.

Ora nel momento in cui si addivenne alla deliberazione di ridurre il costo dello zucchero ricavato attraverso la lavorazione delle barbabietole, si volle provvedere a che delle minori imposte di fabbricazione e quindi del maggior guadagno possibile da ripartire, in via teorica, fra gli elementi concorrenti alla produzione, non avessero ad avvantaggiarsi i produttori di zucchero che lo ricavano attraverso la dezuccherazione dei melassi.

Era evidente poi che essendo il melasso un sottoprodotto della lavorazione delle barbabietole, ed essendo il melasso materia prima per la lavorazione dello zucchero col sistema della dezuccherazione completa, si creava la possibilità che all'ombra delle leggi produttive e fiscali si facilitasse l'insorgere di ingiustizie nel riparto del guadagno. Se nel costo complessivo dello zucchero infatti una parte delle spese, rappresentate dalla dezuccherazione può essere recuperata per effetto della protezione fiscale, sorge la possibilità che a parità di costi, si abbia senza motivo un maggior guadagno del produttore dello zucchero da melasso.

Si aggiunga un terzo ragionamento: lo zucchero come si disse viene prodotto in regime di totale protezione e di totale regolamentazione, ma si deve tener conto e si è tenuto conto nello stabilire i prezzi, della quantità di zucchero che può essere prodotto, e, in proporzione dello stesso prezzo dello zucchero, è fissato il prezzo del melasso.

Va da sè però che la produzione dello zucchero da melasso non può non godere per essa della protezione, anche se il suo costo in funzione del costo artificioso del melasso

può essere indubbiamente minore del costo di produzione dello zucchero da barbabietola.

Se la produzione dello zucchero fosse libera e non protetta, la dezuccherazione arriverebbe fino al limite di un costo di produzione corrispondente al costo di produzione del mercato internazionale, tale limite funzionerebbe di riflesso sul piano nazionale (coltivazione barbabietole), e sul piano di fabbrica (estrazione col metodo complessivamente meno costoso). Ma dovendo lo Stato italiano proteggere la produzione dello zucchero nazionale, è evidente che se vi sono due processi di estrazione del saccarosio l'industriale che adotta il metodo meno costoso gode di una rendita, ma se la lavorazione meno costosa è in funzione del prezzo arbitrariamente fissato di altro prodotto dell'industria zuccheriera, la percezione delle rendite stesse non si può ritenere legittima.

Questi i motivi che provocarono il provvedimento dell'imposta speciale sullo zucchero prodotto dal melasso.

Ma se il provvedimento poteva essere anche giusto, attuato *ex abrupto* ad aziende che contando sulla situazione in atto, avevano introdotto i nuovi metodi di lavorazione fece sì che le aziende stesse addivenissero alla minaccia di una chiusura completa degli zuccherifici.

Di qui in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 1956 la modifica introdotta per cui il diritto erariale non venne applicato a 400.000 quintali di saccarosio da melasso; in questo frattempo una Commissione nominata dal Ministro e presieduta dall'onorevole Roselli doveva approfondire gli studi nel costo dello zucchero da melasso. Le conclusioni della Commissione non sono state ufficialmente comunicate, sembra però che esse siano favorevoli all'annullamento dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109. In attesa di conoscere dati più precisi, col decreto-legge 11 luglio 1957 si stabilì che l'esenzione continuasse per due anni per quel quantitativo che il Ministro avesse annualmente determinato.

Ora però la scadenza del biennio si approssima e di qui si ha la necessità di provvedere circa la sorte dell'articolo 5 più volte citato.

Alcuni senatori proposero, col disegno di legge in esame, di abolire addirittura l'articolo 5 del decreto-legge.

La 5^a Commissione — per la maggioranza della quale il sottoscritto ha l'onore di riferire — non ha creduto di adottare il provvedimento come proposto, sia per la mancanza di dati precisi, circa il costo di produzione ed il loro riparto sia perchè non sembrava e non sembra opportuno provvedere in modo definitivo in un momento in cui il mercato dei generi agricoli va subendo profondi e radicali mutamenti, e in cui dovendo diminuire i dazi protettivi per la applicazione del mercato comune si potranno avere delle ripercussioni anche nel regime delle imposte di fabbricazione dello zucchero.

Per questi motivi pur riconoscendo l'opportunità di sospendere addirittura l'applicazione del diritto erariale speciale, senza limitazione di quantitativi, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di attenersi

ad un regime di provvisorietà perciò la proposta di legge viene portata a voi, onorevoli senatori, nel senso che sia sospesa fino al 31 dicembre 1962 l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, più volte citato.

Nel frattempo è da ritenere, come si disse, che sia necessario emanare norme che modifichino sostanzialmente tutto il regime di imposte, può darsi anzi che l'abbassamento dei dazi protettivi metta le industrie in condizione di riorganizzarsi a tal punto che diventi necessario adottare provvedimento del tutto diverso.

Per questi motivi la 5^a Commissione (Finanze e tesoro) vi propone, onorevoli colleghi, l'approvazione delle proposte di legge nel testo così formulato:

« È sospesa fino al 31 dicembre 1962 la applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificato dal decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, numero 768 ».

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

**Abolizione del diritto erariale sul saccarosio
contenuto nei melassi**

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificato dal decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

**Sospensione del diritto erariale sul saccarosio
contenuto nei melassi**

Articolo unico.

È sospesa fino al 31 dicembre 1962 l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificato dal decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768.